

TITOLO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Relazione introduttiva

Il titolo VII contiene la disposizione finale mutuata dalla legge ma che può costituire anche appropriata ed essenziale norma di chiusura del codice. l'art.73 ("entrata in vigore") costituisce mera applicazione e riproduzione della previsione di cui al comma 4 dell'art.3 della legge n. 247/2012 che si coniuga, quanto al regime transitorio, con quella di cui al comma 5 dell'art.65 della stessa legge ed in base alla quale "l'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate"; innovando poi rispetto alla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ispirata all'osservanza del principio per cui *tempus regit actum*, la norma da ultimo richiamata prevede espressamente che "le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato".

Art. 73.

Entrata in vigore

Il presente codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.¹

Giurisprudenza disciplinare

► QUESTIONI INTERTEMPORALI PRECEDENTI.

Il codice deontologico forense non ha carattere "creativo" bensì "ricognitivo" delle situazioni in precedenza ritenute costituenti illecito disciplinare; pertanto, non rileva, ai fini della validità della decisione disciplinare, il richiamo a norme del codice deontologico forense approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, ove le stesse abbiano solo un valore ricognitivo e il comportamento contestato sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro già deontologicamente tutelati (C.N.F. 28/11/2003, n. 372).

¹ Per effetto della sua pubblicazione nella G.U. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014 il codice deontologico entra in vigore in data 16 dicembre 2014.

I canoni del codice deontologico adempiono alla funzione di tipizzare, solo nella misura del possibile, comportamenti deontologicamente rilevanti desunti dall'esperienza di settore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare e sono comunque esplicitazioni delle regole generali, inidonei quindi a esaurire la tipologia delle condotte punibili (C.N.F. 28/4/2004, n. 121; C.N.F. 10/11/2005, n. 132).

Le previsioni del codice deontologico forense hanno valore esemplificativo dei comportamenti più ricorrenti, rappresentano determinazioni e specificazioni dello *ius vivens*, e riempiono le previsioni generiche della legge professionale la cui violazione, da sola, è sufficiente a fondare la responsabilità disciplinare e le conseguenti sanzioni. Pertanto non costituisce motivo di nullità della decisione l'eventuale riferimento a norme generiche e principi generali o a norme del codice deontologico non ancora in vigore al momento della commissione del fatto (C.N.F. 16/03/2004, n. 41).

► QUESTIONI INTERTEMPORALI PRECEDENTI:
PRINCIPIO DEL FAVOR REI.

La natura afflittiva della sanzione disciplinare induce alla applicazione del principio generale del *favor rei*, in considerazione della riflessione che la retroattività della legge abrogatrice troverebbe giustificazione in una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, pur nella consapevolezza dei costanti arresti giurisprudenziali, che più volte hanno affermato che nel procedimento disciplinare, riguardando materia di infrazioni non penali, il principio di legalità non si applica alle sanzioni disciplinari (C.N.F. 18/7/2013, n. 113).

► QUESTIONI INTERTEMPORALI PRECEDENTI:
RILEVANZA DELL'ABOLITIO CRIMINIS.

A seguito dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte nel testo del codice deontologico approvate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006, è venuto meno l'obbligo, previsto dall'art. 22, di dare preventiva informativa al Consiglio dell'Ordine dell'azione giudiziaria che si intende promuovere nei confronti di un collega. Pertanto, per effetto dello *ius superveniens* deve affermarsi che il comportamento dell'incolpato, alla luce della nuova disciplina, non costituisca illecito disciplinare (C.N.F. 28/12/2006, n. 202).

Il principio riconosciuto dall'art. 25 Cost. per le sanzioni penali non trova applicazione alle sanzioni disciplinari per la diversa natura amministrativa, e non penale, delle stesse. Mancando la possibilità di applicare analogicamente i principi penalistici per difetto dell'elemento dell'*eadem ratio*, in campo deontologico vige invece il principio del *tempus regit actum*, sicché la stipulazione di un patto di quota lite prima dell'entrata in vigore del decreto Bersani (d.l. 223/06, art. 2 comma 2-bis) rimane invalida ed inefficace fino all'entrata in vigore del decreto stesso (C.N.F. 16/3/2011, n. 31).

In applicazione del principio secondo cui interventi normativi successivi ai fatti oggetto di incolpazione non fanno venir meno gli illeciti

disciplinari già compiuti, l'accordo tra professionista e clienti volto a determinare il compenso spettante all'avvocato in misura direttamente parametrata al risultato, costituisce un patto di quota lite sanzionato dall'art. 45 c.d. ove stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 2 bis, L. 248/2006 (C.N.F. 27/12/2012, n. 196).

